

N. 20 in data 21 aprile 2008

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G., ADOTTATA, CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 07.02.2008, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4, LETT. A) E L) DELLA L.R. 27.06.1985 N. 61 E S.M.I. ESAME OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE.

Introduce l'argomento il Sindaco, evidenziando che a seguito dell'adozione della variante sono state presentate due osservazioni che non vengono accolte per le motivazioni precisate nelle controdeduzioni agli atti; evidenzia, altresì, che sono presenti in aula l'Arch. Longhetto che ha predisposto la variante e l'Arch. Capitanio – Responsabile del Settore Urbanistica del Comune – disponibili a fornire gli eventuali chiarimenti richiesti.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Dal Pizzol: chiede se l'osservazione della Isosystem si riferisce all'attuale passo carraio.

Sindaco: precisa che l'osservazione della Isosystem è in realtà più articolata.

Cons. Dal Pizzol: evidenzia che per il passo carraio è stata sempre pagata la tassa prima all'ANAS e poi a Veneto Strade: chiede quindi come mai non si procede.

Sindaco: precisa che comunque la concessione per l'accesso risulta scaduta nel mese di gennaio 2008; che la ditta ha richiesto il rinnovo della concessione riaprendo l'istruttoria e che in questo contesto il Comune ha adottato la variante definendo l'accesso.

Cons. Lorenzon Mirco: ricorda che comunque vi era già un contenzioso tra l'Isosystem ed il Comune: osserva che se anche la concessione ora è scaduta era stata prima presentata una richiesta con un progetto; chiede se quindi vi è la volontà di concedere o meno tale accesso.

Sindaco: precisa che per trovare un punto di incontro tra le esigenze del Comune e quelle della Isosystem si è valutata un terza ipotesi consistente nello spostamento più a nord dell'accesso; che a questa ipotesi vi è l'intenzione di dare l'assenso di massima del Comune anche se l'ultima parola spetta sempre a Veneto Strade; osserva che gli accessi sono stati oggetto di valutazione con il P.A.T. e che le nuove richieste di accesso devono essere sempre valutate con riferimento alla necessità di garantire la sicurezza stradale; evidenzia che comunque rispetto all'ultima proposta prospettata dalla Isosystem vi è l'assenso di massima e che comunque l'ultima parola spetta sempre a Veneto Strade;

Cons. Dal Pizzol: osserva che comunque lo spostamento di dieci metri non cambia tanto per la sicurezza.

Sindaco: precisa che sono più di dieci metri e comunque cambiano le valutazioni di Veneto Strade.

Cons. Lorenzon Mirco: osserva che con lo spostamento più a nord si vuole agevolare forse qualche altra azienda; ricorda che la concessione era stata comunque pagata per 29 anni ed era forse più consono mantenerlo dov'era perché forse è più pericoloso prevederlo più avanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Premesso:

- che con deliberazione consiliare n° 4 del 07.02.2008, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata una variante parziale P.R.G. ai sensi del 4° comma, lettere a) ed l), dell'art. 50 della L. R. 61/85 e successive modificazioni ed integrazioni, predisposta e costituita dai seguenti elaborati, depositati al prot. n° 962 in data 22/01/2008:
 - Relazione illustrativa – testo comparato delle NTA – dimensionamento;
 - Tav. 13.3.1. – Ponte di Piave – zonizzazione;
- che a seguito dell'adozione si è provveduto al deposito e alla pubblicazione di detta variante ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 50 della soprarichiamata L.R. 61/85 e s.m.i., all'Albo Pretorio comunale e provinciale;

Preso atto che è stato acquisito il parere dell'U.L.S.S. n° 9, che con propria nota prot. n° 17652 del 18/02/08, acquisita agli atti del Comune il 26/02/08 al prot. n° 2418, ha espresso parere favorevole alla variante in argomento;

Preso atto che a seguito del deposito e pubblicazione di detta variante sono pervenute, entro i termini previsti, le n° 2 osservazioni sottospecificate:

1. osservazione pervenuta il 12/03/08 in atti al prot. n° 3143 – Isosystem S.r.l.;
2. osservazione pervenuta il 14/03/08 in atti al prot. n° 3264 – Dalla Nora Marino e Sari Armando;

Ritenuto di non accogliere entrambe le predette due osservazioni per le motivazioni illustrate nel testo delle controdeduzioni predisposte dal professionista incaricato della redazione della variante in esame, Arch. Pierpaolo Longhetto, assunte al prot. n. 4323 del 09.04.2008 ed allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di proporre pertanto l'approvazione, senza modifica alcuna, della variante parziale al Piano Regolatore Generale, redatta dall'Arch. Pierpaolo Longhetto, ai sensi del comma 4 lett. a) ed l) dell'art. 50 della L.R. n. 61/1985 e s.m.i. ed adottata con deliberazione consiliare n. 4 del 07.02.2008;

Vista la L.R. 27.06.1985 n. 61. e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 10 e n. 4 astenuti (Cons. Roma, Dal Pizzol, Lorenzon Mirco, Picco Stefano) espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti di cui n. 10 votanti.

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett. A) e L), della L. R. 27.06.1985 n° 61 e s.m.i., la variante parziale al P.R.G. predisposta dall'Arch. Pierpaolo Longhetto di Motta di Livenza (TV), adottata con deliberazione consiliare n° 4 del 07.02.2008, non accogliendo le due osservazioni pervenute, richiamate in premessa, per le motivazioni specificate nelle allegate controdeduzioni;
2. di dare pertanto atto che la variante parziale al Piano Regolatore Generale, redatta dall'Arch. Pierpaolo Longhetto, ai sensi del comma 4 lett. a) ed l) dell'art. 50 della L.R. n. 61/1985 e s.m.i. è costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa – testo comparato delle NTA – dimensionamento;
 - Tav. 13.3.1. – Ponte di Piave – zonizzazione;
3. di disporre l'invio della variante parziale in parola alla Direzione Urbanistica della Regione Veneto ai fini della pubblicazione, secondo quanto previsto ai commi 7 e 8 dell'art. 50 della L.R. 61/1985 e s.m.i.;
4. di dare atto che la predetta variante parziale al P.R.G. acquisterà efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 50, comma 8, della L.R. 61/1985 e s.m.i.